

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 30/01/2023

OGGETTO:

**PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.
1 COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N. 197/2022**

=====
L'anno DUEMILAVENTITRE addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Spano' Alessandro	Presidente	P
Mendrano Giusy	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	P
Mazzali Cecilia	Consigliere	P
Singh Harpreet	Consigliere	P
Arata Luigi	Consigliere	P
Zanichelli Nicolo'	Consigliere	P
Conti Mattia	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P
Artioli Giuseppe	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Simonazzi Diego	Consigliere	P

Presenti: 13	Assenti: 0
--------------	------------

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'urso Pignataro.
Il Sig. Dott. Alessandro Spanò, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

C.C. N. 2 DEL 30/01/2023

Presenti n. 13 Consiglieri

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta si svolgerà in modalità videoconferenza

PREMESSO che la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto un annullamento parziale automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000,00 euro;

PRESO ATTO che:

- nel caso di affidamenti da parte di enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale, alle spese per le procedure esecutive e per la notifica degli atti;
- per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l'annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella restano interamente dovute;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data;

CONSIDERATO inoltre che le disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022 non rilevano nel caso di atti affidati a soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.lgs. n. 446/1997 o se riferiti a somme derivanti da ingiunzioni fiscali;

RICHIAMATO quanto previsto in materia di potestà regolamentare dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

PRESO ATTO che da approfondimenti istruttori dell'ufficio Tributi, in base al dettaglio dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, non risultano somme affidate dall'Ente al concessionario nazionale potenzialmente oggetto di sgravio;

RITENUTO che l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022:

- introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i carichi che l'ente ha affidato per la riscossione coattiva all'Agente della riscossione nazionale, rispetto a quelli affidati a concessionari privati o per i quali sono in corso procedure coattive;

- porterebbe ad un mancato incasso di somme legate a sanzioni e interessi senza neppure garantire che il contribuente moroso corrisponda le somme residue a titolo di capitale e per le spese esecutive e di notifica;
- a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per l'ente sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle

RICHIAMATO inoltre l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli:

- sotto il profilo della regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, qui allegato;
- sotto il profilo della regolarità tecnica dai Responsabili (indicare le aree interessate dal provvedimento), ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;
- dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Artioli – Fontanesi – Magnani – Simonazzi), astenuti zero, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 1 comma 229 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, stabilendo di non applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 227 della medesima legge ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per le motivazioni in premessa;
2. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del TUEL - D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che si allegano alla presente;
3. di inviare copia della presente deliberazione all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023, secondo le modalità pubblicate sul sito internet dell'Agente della riscossione nazionale;

4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione al MEF - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'area riservata dell'apposito portale del federalismo fiscale;
5. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'adozione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 1 comma 229 della L. n.197/2022;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata esecutività della presente deliberazione, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Dott. Alessandro Spanò

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe D'urso Pignataro



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 DEL 21/01/2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N. 197/2022

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 23/01/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 DEL 21/01/2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N. 197/2022

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 23/01/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 2 del 30/01/2023 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 08/02/2023

SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

InfoCamere S.C.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 30/01/2023

SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

InfoCamere S.C.p.A.

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 08/02/2023 al 23/02/2023
E' divenuta ESECUTIVA il 30/01/2023 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 08/02/2023

SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

InfoCamere S.C.p.A.